|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Comune di BastigliaPiazza Repubblica, 5741030 Bastiglia (MO) tel. 059/800.911- fax 059/815.132 | PROTOCOLLO | MARCA DA BOLLO € 16,00 |
| **Area Tecnica**  **Sportello Unico per l’Edilizia**  Tel. 059/800.908 | |
| Al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia | |

**Relazione paesaggistica semplificata**

1. RICHIEDENTE (1)

persona fisica  società  impresa  ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (2):

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO

temporaneo  permanente

5. DESTINAZIONE D'USO

residenziale  ricettiva/turistica  industriale/artigianale  agricolo

commerciale/direzionale altro

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA

centro o nucleo storico  area urbana  area periurbana

insediamento rurale (sparso e nucleo)

area agricola  area naturale  area boscata  ambito fluviale  ambito lacustre

altro

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

pianura  versante  crinale (collinare/montano)  piana valliva (montana/collinare)

altopiano/promontorio  costa (bassa/alta)  atro

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO

L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o

coloritura;

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3)

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE

Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica

del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto

paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note

esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica.

10. a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157

D.lgs 42/04)

Tipologia di cui all'art.136 co.1:

a) cose immobili  b) ville,giardini, parchi  c) complessi di cose immobili

d) bellezze panoramiche

estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate

10. b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04)

a) territori costieri  b) territori contermini ai laghi  c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua

d) montagne sup. 1200/1600m  e) ghiacciai e circhi glaciali  f) parchi e riserve

g) territori coperti da foreste e boschi  h) università agrarie e usi civici  i) zone umide

l) vulcani  m) zone di interesse archeologico

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA DI

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

(dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (5)

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (6):

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO (7)

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE

IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTEVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA

DISCIPLINA

Data

Firma del Richiedente Firma del Progettista dell'intervento

............................................. .......................................................

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1. La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.

(2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui

all'Allegato B.

1. Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici;

(4) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l’immobile o l'area di intervento e

il contesto paesaggistico, ( anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto

indicato dalle specifiche schede di vincolo.) Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del

contesto e alla tipologia di intervento

(5) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserimenti del

progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente,

al fine di valutarne il corretto inserimento

(6) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli

obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o

dell'area tutelata:

- cromatismi dell'edificio;

- rapporto vuoto/pieni;

- sagoma;

- volume;

- caratteristiche architettoniche;

- copertura;

- pubblici accessi;

- impermeabilizzazione del terreno;

- movimenti di terreno/sbancamenti;

- realizzazione di infrastrutture accessorie;

- aumento superficie coperta;

- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);

- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);

- interventi su elementi arborei e vegetazione.

(7)Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento

paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all’art. 1:*

— Si riporta il testo dell’art. 25 del decreto-legge 12 settembre

2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2014, n. 212:

«Art. 25 *(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di*

*accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale*.

*1*. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all’art. 14 *-ter* , dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8 *-*

*bis* . I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall’adozione del provvedimento finale.”;

*b)* all’art. 14 *- quater* , comma 3, sono apportate le seguenti

modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: “rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che ”sono inserite le seguenti: “ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei ministri;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole:

“, motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso”;

b *-bis* ) all’art. 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole:

«degli articoli 21 *- quinquies* e 21 *- nonies* » sono aggiunte le seguenti: “, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo”;

b *-ter* ) all’art. 21 *-quinquies* , comma 1, le parole da: “Per sopravvenuti” fino a: “pubblico originario” sono sostituite dalle seguenti: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”;

b *-quater* ) all’art. 21 *-nonies* , comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: “dell’art. 21 *-octies* ” sono inserite le seguenti:“, esclusi i casi di cui al medesimo art. 21 *-octies* , comma 2,”;

2) è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: “Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”

2. All’art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:

*a)* le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell’art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell’ambito degli interventi di lieve entità già compresi

nell’allegato 1 al suddetto regolamento di cui all’art. 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;

*b)* le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

3. All’art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Decorsi inutilmente sessanta giorni

dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede

comunque sulla domanda di autorizzazione.”.